

Codice DB1408

D.D. 26 marzo 2014, n. 720

Autorizzazione idraulica n. 1472 per attraversamento del corso d'acqua pubblica denominato Rio Ronsinaggio, con condotta fognaria, staffata alla soletta del ponte di strada comunale Sant'Emiliano in Comune di Rocchetta Tanaro (AT) . Richiedente: Societa' Acquedotto Valtiglione S.p.A..

Con nota, ns. prot. n. 9283 del 19.02.2014, la Società Acquedotto Valtiglione S.p.A., avente sede in località Bellangero, 321, - frazione San Marzanotto – 14050 Asti (At) P. Iva 00073940058 ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la posa di una condotta fognaria in pressione, in polietilene ad alta densità PE/A 100 ad elevata prestazione, DE 90, Pn 10 da fissare a mezzo di staffe alla soletta lato monte del ponte di strada comunale Sant'Emiliano, sul rio Ronsinaggio, per una lunghezza di ca. 6,00 m .

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Rio Ronsinaggio iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 44, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Ponso Corrado iscritto all'albo dei geometri della provincia di Asti al n° 1289, con studio in via N. Sardi, 46-Rocchetta Tanaro (At) in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Gli elaborati progettuali sono rimasti a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, per giorni 15 consecutivi, presso il Comune di Rocchetta Tanaro, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 03/03/2014 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, in quanto trattasi di tubazione, staffata alla soletta dell'esistente ponte lungo la s.c. "Sant'Emiliano" che non interferisce con la sezione idraulica del Rio Ronsinaggio.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 e s.m.i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011 ;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, l'Acquedotto Valtiglione S.p.A., con sede in località Bellangero, 321, - frazione San Marzanotto – 14050 Asti (At) P. IVA n. 00073940058, ad attraversare il corso d'acqua pubblico denominato rio Ronsinaggio in comune di Rocchetta Tanaro con una condotta

fognaria DE 90 PN 10, da fissare a mezzo di staffe alla soletta lato monte del ponte lungo la strada comunale Sant'Emiliano che attraversa il rio medesimo, per una lunghezza di ca. 6,00 m, secondo le caratteristiche e nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici e richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati ;
- il committente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate e dell'alveo in prossimità delle stesse, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- in caso di disuso della linea, il soggetto autorizzato dovrà, previa comunicazione al competente ufficio Regionale, provvedere, a sua completa cura e spesa, alla rimozione delle opere autorizzate ed al ripristino delle aree precedentemente interessate;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto al quale la condotta fognaria è staffata (caso di danneggiamento o crollo) e fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione non esime il richiedente dall'ottenere il benestare del proprietario della struttura in quanto responsabile della statica del manufatto e della sua conformità alle norme idrauliche vigenti .

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, ma sarà unicamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno